

Alimenti scaduti

Equivoche interpretazioni degli organi di controllo

Il termine minimo di conservazione e quello della data di scadenza

di Carlo e Corinna Corra

Avvocati ed Esperti di Legislazione degli Alimenti

La Cassazione ha chiarito che per configurare un reato non basta il superamento del termine minimo di conservazione o della data di scadenza, ma occorre l'accertamento con analisi di uno stato di alterazione della sostanza alimentare

È ormai notizia di quotidiana frequenza quella di interventi di organi di polizia, adibiti ad operazioni di controllo ufficiale sui prodotti alimentari, che procedono a denunce e sequestri - quasi sempre di carattere penale - per il rinvenimento nel circuito commerciale di confezioni di alimenti "scadute" Che però tali realmente non sempre sono !

Il fenomeno, che ad onor del vero quasi mai vede coinvolti i Servizi Veterinari ed i Servizi di Igiene Pubblica delle ASL e neppure i Carabinieri dei NAS ma piuttosto organismi di polizia solo negli ultimi tempi impegnati in questo tipo di controlli, in realtà sempre più frequentemente si rivela

pertinente a confezioni di alimenti solo impropriamente qualificabili come scaduti e ciò in quanto presentano superato non la data di scadenza (di cui all'art. 10 bis del decreto l.vo n. 109/1992) bensì il termine minimo di conservazione (art. 10 del decreto l.vo n. 109/1992) .

Questo tipo di interventi vede ipotizzato frequentemente il delitto di frode in commercio (art. 515 del codice penale) e talora persino quello di commercio di alimenti pericolosi per la salute pubblica (art. 444 del codice penale).

Il tutto molto spesso senza che il sequestro sia accompagnato da campionatura per le analisi del prodotto, quando addirittura non si procede all'immediata distruzione della merce sequestrata, previa autorizzazione di un (imprudente) Pubblico Ministero.

Nascono così procedimenti penali che spesso i meccanismi perversi della macchina giudiziaria (quale la veloce emissione di un decreto penale, cui non può non seguire l'atto di opposizione da parte dell'imprenditore condannato con conseguente inevitabile approdo al dibattimento nell'aula di giustizia) fanno durare anni per poi sfociare in sentenze, non sempre di primo grado, di assoluzione con formula ampia (quali: il fatto

Sono stati erroneamente accomunati da alcuni organi di controllo, come alimenti "scaduti", sia le confezioni con TMC (Termine Minimo di Conservazione) superato, sia quelle oltre la data di scadenza. La normativa sanziona solo la vendita di queste ultime

non sussiste ovvero il fatto non è previsto dalla legge come reato).

Naturalmente, soprattutto al momento del sequestro, i mezzi di informazione - locali e talora nazionali - divulgano con toni allarmati ed allarmanti la notizia del sequestro ed il nome dell'azienda coinvolta. Da qui i danni di immagine che ognuno può facilmente intuire. Danni che nessuna sentenza di assoluzione, per giunta prevedibile solo dopo molto tempo, potrà mai più risarcire.

Ed a questi danni - non è fuor di luogo ricordare - si devono sommare anche quelli che vengono arrecati alla stessa macchina giudiziaria che verrà gravata per anni da un ulteriore procedimento e da un giudizio che fin dalla partenza si potevano agevolmente evitare con una più attenta e corretta applicazione delle normative.

Appare a questo punto utile per tutti fermarsi ad una rinnovata riflessione sulla valenza giuridica e giudiziaria dei due istituti in considerazione: quello del termine minimo di conservazione e quello della data di scadenza.

Il termine minimo di conservazione

Il termine minimo di conservazione viene definito e disciplinato dall'art. 10 del decreto l.vo n. 109/1992 (così come modificato dall'art. 8 del decreto l.vo n. 181/2003):

« Art. 10. 1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare

conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

2. Il termine minimo di conservazione, che non si applica ai prodotti di cui all'articolo 10 bis, è determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell'Unione Europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità.

Omissis... ».

Appare del tutto evidente che siamo di fronte ad un termine che non pone nessun netto confine di commerciabilità per la confezione alimentare ed infatti non a caso in questo articolo 10 manca quel divieto di vendita - dopo il superamento della data che identifica il termine minimo di conservazione - che invece è presente al comma 5 dell'art. 10 bis disciplinante la data di scadenza.

In pratica la disposizione in questione - con l'uso dell'avverbio preferibilmente - si presenta essenzialmente come un'informazione per il consumatore finale al quale indica la data entro cui la sostanza alimentare si presenta garantita (dal fabbricante/confezionatore) per le sue "proprietà specifiche" e sempre che sia stata correttamente conservata.

In realtà una tale indicazione funziona essenzialmente come informazione per il consumatore finale che abbia acquistato il prodotto prima del superamento di quel termine.

Quanto invece al rivenditore si deve sottolineare che la mancanza di un " divieto di commercializzazione oltre il termine" fa scattare, a nostro giudizio, semplicemente un meccanismo di trasferimento di garanzia - e quindi di responsabilità giuridica, anche penale - nei rapporti fra produttore e commercializzatore nei confronti del consumatore.

In particolare il rivenditore non potrà essere chiamato a rispondere di anomalie qualitative del prodotto quando lo stesso ancora non abbia superato il termine minimo di conservazione e sia stato correttamente conservato nel rispetto degli "accorgimenti" previsti dal comma 4 dello stesso art. 10 ovvero nel rispetto degli accorgimenti

prescritti dalla legge e/o di quelli indicati espressamente dal produttore/confezionatore sullo stesso involucro di confezionamento.

Invece il superamento di quel termine fa scattare - a nostro giudizio - un vero e proprio segnale di attenzione a carico del rivenditore: costui da quel momento dovrà sicuramente porre in essere le più opportune verifiche per monitorare costantemente il perdurare non solo della edibilità della sostanza alimentare custodita nella confezione, ma anche il mantenimento delle sue "proprietà specifiche" fino a quel momento garantite invece in primis dal fabbricante/confezionatore.

La data di scadenza

La data di scadenza viene invece disciplinata dall'art. 10 bis del decreto l.vo n. 109/1992 (così come modificato dall'art. 9 del decreto l.vo n. 181/2003) nei seguenti termini:

« Art. 10 bis 1. Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data stes-

sa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura.

2. La data di scadenza comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale è stato determinato il periodo di validità. Omissis... ».

È significativo che - contrariamente a quanto si riscontra nell'art. 10 per il termine minimo di conservazione - il comma 5 di quest'articolo 10 bis proibisca espressamente la vendita delle confezioni alimentari "scadute" ovvero il giorno dopo la data di scadenza:

« Art. 10 bis 5. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione ».

Pertanto per tale infrazione l'art. 18 del decreto l.vo n. 109/1992 in sede di comma 2 prevede un'apposita sanzione amministrativa (da € 1.600,00 ad €9.500,00) per chi infranga quel divieto ponendo in vendita al pubblico prodotti ol-

tre la data di scadenza. Naturalmente nessuna sanzione amministrativa l'art. 18 prevede per la vendita di confezioni con termine minimo di conservazione superato.

**".... La data di scadenza
del prodotto,
là dove ne è prevista
l'indicazione obbligatoria,
non ha nulla a che vedere
con le modalità
di conservazione
dei prodotti alimentari..."**



La giurisprudenza della Corte di Cassazione

A sgombrare il campo definitivamente da ogni "tentazione" di reato per la commercializzazione al pubblico di alimenti con il termine minimo di conservazione superato, ma anche per quelli con data di scadenza superata, ha provveduto definitivamente la Corte di Cassazione - con l'autorevolezza delle Sezioni Unite - nella sentenza n. 1 del 4 gennaio 1996 nella quale è dato testualmente di leggere che:

« La data di scadenza del prodotto, là dove ne è prevista l'indicazione obbligatoria, non ha nulla a che vedere con le modalità di conservazione dei prodotti alimentari. Ne consegue che l'impiego per la preparazione di alimenti, la detenzione per la vendita o la distribuzione al consumo di prodotti confezionati, per i quali - essendo prescritta l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il ..." o quella, diversa, "da consumarsi entro il ..." - la data indicata sia stata superata, non indica alcuna ipotesi di reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 D.P.R. 109 del 1992....» (ricordiamo che l'art. 10, comma settimo, è divenuto art. 10, comma 5, a seguito delle modifiche di articolato introdotte con il decreto l.vo n. 181/2003).

Siamo dunque di fronte ad una netta e definitiva presa di posizione da parte della Corte nel senso di escludere qualsiasi equazione tra il superamento del "T.M.C." o della "data di scadenza" ed una condizione di illiceità penale per chi ponga in vendita confezioni con quelle date già "scadute".

La Corte in questa sentenza esclude espressamente sia la configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 5, lett. b), della legge n. 283/1962 (ipotesi di reato più frequentemente - quanto erroneamente - richiamata dagli organi di controllo e dai Pubblici Ministeri per il fenomeno in esame) sia in generale l'ipotizzabilità di qualsiasi infrazione di natura penale, ribadendo che l'unico illecito configurabile (e peraltro

limitatamente ai soli casi di cui all'ex comma settimo dell'art. 10 ovvero al caso dei prodotti con la data di scadenza in senso proprio e quindi formulata con la dicitura da "da consumarsi entro") è quello amministrativo di cui all'art. 18 dello stesso decreto l.vo n. 109/1992.

Peraltro la Corte avrebbe successivamente (sentenza/Morici della Cassazione - Sezione Terza Penale del 21 dicembre 2000) ribadito che "la messa in vendita di prodotti scaduti di validità integra il delitto di cui all'art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) solo qualora sia concretamente dimostrato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli stessi".

D'altra parte già precedentemente la stessa Corte (Sezione Penale III, sentenza n. 509 del 17 gennaio 1996) aveva ribadito che "la detenzione per la vendita o per la distribuzione al consumo di sostanze alimentari oltre il « termine di validità » indicato sulla confezione non è equiparabile alla detenzione per la vendita o per la distribuzione al consumo delle sostanze stesse in « cattivo stato di conservazione ». Ed invero, « il cattivo stato di conservazione », sul piano logico-giuridico, non può che riferirsi al reale stato di conservazione della sostanza alimentare; realtà, che non può presumersi in astratto, in relazione, cioè alla intervenuta scadenza di una data entro la quale è consigliata la consumazione del prodotto, ma deve essere accertata sulla base di effettivi e specifici controlli (analisi biotossicologica/R)». Ed ancora con sentenza del 26 febbraio 1996 n. 2114 sempre la Sezione Penale III della Corte ha ribadito che: "la commercializzazione di prodotti

alimentari successivamente alla data indicata sulla confezione come quella entro la quale il prodotto deve essere consumato non costituisce reato, ma semplice illecito amministrativo, a meno che non sia accertato in concreto lo stato di cattiva conservazione delle sostanze alimentari".

È dunque di tutta evidenza

**Per valutare
la liceità
o meno di detenzione
di alimenti "scaduti"
è necessario considerare
anche il contesto
commerciale
in cui le confezioni
vengono
rinvenute**

che il semplice superamento della data di scadenza - ed ancor più di quella che individua il termine minimo di conservazione -

non autorizza di per sé a dare per dimostrato (né tantomeno a presumere) una condizione di anomalia intrinseca della sostanza alimentare che possa di per sé comportare l'ipotizzabilità di qualsiasi reato, salvo che quel superamento non sia accompagnato o da un esito analitico comprovante l'alterazione della merce o da altri segni vistosi ed incontrovertibili che evidenzino oggettivamente una tale alterazione (presenza di muffe, invasione di parassiti e simili).

Appare pertanto azzardato, per non dire arbitrario, ogni provvedimento di attività di polizia giudiziaria (sequestro penale innanzitutto) fondato semplicemente sul superamento delle suddette date quando non sia accompagnato o da esiti analitici sfavorevoli o da elementi di oggettivo riscontro di uno stato di degenerazione della sostanza alimentare "scaduta".

Il sequestro amministrativo

In realtà, nel caso che siano rinvenuti esposti in vendita al pubblico alimenti preconfezionati con la data di scadenza superata, si dovrà procedere ad un sequestro amministrativo (art. 13 della legge n. 689/1981) contestualmente alla contestazione dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 18 e 10 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 109/1992.

Naturalmente l'organo di controllo (valutando l'opportunità caso per caso) potrà decidere di procedere anche ad una campionatura per analisi e ciò per verificare se sia in atto un fenomeno di deterioramento della sostanza alimentare e quindi, in caso di riscontro analitico affermativo, procedere a denuncia al P.M. - ad esem-

pio - per le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. d), della legge n. 283/1962 e/o dell'art. 444 del codice penale.

Analogamente per il caso di superamento del termine minimo di conservazione, condizione che - come abbiamo appena visto - di per sé non configura neppure un illecito amministrativo, sarà quanto mai indispensabile procedere alla campionatura per analisi se si vorranno acquisire elementi utili per la configurabilità di eventuali reati. È appena il caso di sottolineare che decisivo per valutare la liceità

o meno di detenzione di alimenti "scaduti" è anche il contesto commerciale in cui le confezioni vengono rinvenute ovvero il fatto che si tratti di prodotti tenuti o meno esposti in vendita in locali aperti al pubblico o comunque detenuti per la distribuzione in commercio.

In effetti in non pochi casi si tratta di giacenze o di resi che sono stati accantonati in attesa di destinazioni diverse da quelle per uso alimentare: il che dovrebbe avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 del D.P.R. n. 327/1980 ovvero in locali diversi da quelli dei prodotti idonei all'uso alimentare o quantomeno accantonati separatamente e contraddistinti da apposito cartello.

Purtroppo il mancato rispetto di questi accorgimenti (di per sé sanzionabile solo come illecito amministrativo) induce molto spesso gli organi di controllo ad individuare questa merce come pronta per la distribuzione al consumo con tutte le contestazioni di illeciti - penali e/o amministrativi - sopra illustrati.

È pertanto auspicabile che anche i responsabili delle aziende alimentari non diano vita essi stessi a situazioni ambigue, che possono ulteriormente indurre in errore i controllori rispetto ad una più corretta qualificazione di vicende coinvolgenti prodotti alimentari, impropriamente o meno considerati "scaduti".

